



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

**ACCORDO STRALCIO IN DATA 7 LUGLIO 2004 RELATIVO AI PASSAGGI  
DI PROFILO DI CUI ALL'ART. 17, COMMI 5 E 8, ALLA CORRESPONSIONE  
DELL'INDENNITA' DI TURNO DI CUI ALL'ART. 22 E  
DELL'INDENNITA' AL PERSONALE NAUTICO DI CUI ALL'ART. 23  
DEL C.C.N.L. 26 MAGGIO 2004**

Il giorno 7 luglio 2004 presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si sono incontrate le delegazioni titolari della contrattazione collettiva integrativa a livello centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La delegazione di parte pubblica composta da:

On.le Maurizio BALOCCHI, Sottosegretario di Stato

Prefetto Mario MORCONE, Capo del Dipartimento

La delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del Corpo nazionale vv.f.: CGIL, CISL, UIL e RDB.

## **Le parti al termine dell'incontro**

PREMESSO CHE:

- nella dichiarazione congiunta n. 2 al C.C.N.L. 26 maggio 2004, le parti hanno auspicato che vengano portati a compimento al più presto i passaggi dei dipendenti inquadrati nei profili laureati del settore operativo della posizione economica C1 ai corrispondenti profili della posizione economica C2, anche mediante una specifica sessione negoziale;



# Ministero dell'Interno

## **DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

- il C.C.N.L. 26 maggio 2004, all'art. 17, comma 5, ha integrato il disposto dell'art. 27 del C.C.N.L. 24 maggio 2000 prevedendo che in prima applicazione nel passaggio al profilo di "Direttore antincendi" della posizione economica C2, è consentita l'ammissione alle selezioni interne al personale inquadrato nel profilo di "Ispettore antincendi" della posizione economica C1, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dall'Allegato A del C.C.N.L. 24 maggio 2000 e con una esperienza professionale di un anno nel citato profilo, maturata alla scadenza del bando della selezione stessa, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 17;
- il C.C.N.L. 26 maggio 2004, all'art. 17, comma 8 prevede, in prima applicazione, al fine di favorire i processi di riorganizzazione della amministrazione, iniziative di riqualificazione professionale intese ad agevolare il passaggio del personale, in servizio all'entrata in vigore del C.C.N.L., dalla posizione economica A1 alla posizione economica A2 e che all'onere derivante dai predetti passaggi si faccia fronte con risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità del Fondo di cui all'art. 47 del C.C.N.L. 24 maggio 2000 ed art. 5 del C.C.N.L. 4 aprile 2001;
- il C.C.N.L. 26 maggio 2004, all'art. 22, comma 1 prevede che a decorrere dal 31 dicembre 2003 al personale del settore operativo, inserito nei turni continuativi 12/24 – 12/48 o nelle turnazioni particolari di cui all'art. 45 del C.C.N.L. del 5 aprile 1996 e compreso nel dispositivo di soccorso tecnico, con esclusione del personale elicotterista, sommozzatore e portuale, e' attribuita per ogni turno di servizio di 12 ore svolto per un massimo di 133 turni annui, un'indennita' di turno, finalizzata a riconoscere la maggiore esposizione ai rischi connessi agli interventi, nella misura minima di € 3;
- l'art. 22, comma 2 stabilisce che l'indennita' e' corrisposta sulla base della presenza in servizio e viene attribuita anche al personale operativo dell'area C ed a quello appartenente al profilo di assistente tecnico antincendi, inserito nei turni continuativi 12/24 – 12/48, che svolge servizio di guardia. La contrattazione integrativa in relazione all'organizzazione dei servizi, potra' individuare altre tipologie di turnazioni con equivalenti caratteristiche di gravosità;
- il medesimo art. 22, comma 6 prevede che la contrattazione integrativa individuerà altre modalità di dettaglio non previste da detto articolo e, in particolare, quelle relative alla



# *Ministero dell'Interno*

## ***DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE***

eventuale maggiorazione dell'indennità nel caso di eventi calamitosi per i quali devono essere previste misure eccezionali in connessione con le situazioni di emergenza di protezione civile e che a tale maggiorazione si fa fronte con le risorse disponibili nel fondo o con altre risorse derivanti dai provvedimenti di carattere eccezionale adottati in simili circostanze;

- l'art. 23, comma 1 del C.C.N.L. del 26 maggio 2004 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituita per il personale che, in possesso dei relativi brevetti, svolge mansioni di padroni di barca, motoristi navali e comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un'indennità, i cui criteri, modalità di corresponsione e misura sono definiti in contrattazione integrativa;
- l'art. 33, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) dispone, tra l'altro, che le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

CONSIDERATO pertanto che nelle more della definizione del contratto integrativo si rende necessario provvedere all'applicazione di quanto previsto dall'art. 17, commi 5 e 8, dall'art. 22 e dall'art. 23:

### **Convengono quanto segue**

- 1) Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 5 e 8, del C.C.N.L. 26 maggio 2004, le selezioni interne per il passaggio al profilo di "Direttore antincendi" della posizione economica C2 e per il passaggio dalla posizione economica A1 alla posizione economica A2, avvengono a domanda dei dipendenti in possesso dei requisiti professionali, secondo le disposizioni di cui agli artt. 8, comma 4, 13, comma 3 e 14 del C.C.I. 30 luglio 2002 e in conformità a quanto



# Ministero dell'Interno

## **DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

convenuto nell'accordo in data 6 maggio 2003 per la prima applicazione degli altri passaggi di profilo all'interno delle aree.

Il contingente dei posti, da destinare al passaggio nel profilo di direttore antincendi della posizione economica C2, è pari a 64 unità'.

Per finanziare i predetti passaggi interni, sono utilizzate le risorse del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2003 aventi carattere di certezza e stabilità, ammontanti a euro 137.338,93 annui lordi.

Le procedure concorsuali troveranno definizione nel corso dell'anno 2004 e saranno finanziate con i fondi messi a disposizione dal C.C.N.L. 24 maggio 2004, art. 25, comma 1, *l. a*).

- 2) Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 8 del C.C.N.L. 26 maggio 2004, le selezioni interne per il passaggio dalla posizione economica A1 alla posizione economica A2 avvengono a domanda dei dipendenti in possesso dei requisiti professionali, secondo le disposizioni di cui agli artt. 8, comma 4, 13, comma 3 e 14 del C.C.I. 30 luglio 2002, e in conformità' a quanto convenuto nell'accordo in data 6 maggio 2003 per la prima applicazione degli altri passaggi di profilo all'interno delle aree;

Le unità' in servizio nella posizione economica A1 alla data dell'entrata in vigore del C.C.N.L. 26 maggio 2004 da destinare al passaggio alla posizione economica A2 sono 119.

Per finanziare i predetti passaggi interni sono utilizzate le risorse del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2003 aventi carattere di certezza e stabilità, ammontanti a euro 160.480,13 annui lordi;

Le procedure concorsuali troveranno definizione nel corso dell'anno 2004 e saranno finanziate con i fondi messi a disposizione dal C.C.N.L. 24 maggio 2004, art. 25, comma 1, *l. a*).

- 3) Ai fini della corresponsione dell'indennità' di turno, come prevista dall'art. 22 del C.C.N.L. del comparto aziende del 26 maggio 2004 sono individuate le seguenti modalità':

- a) l'indennità' non viene attribuita:
- al personale assente a qualunque titolo;



# Ministero dell'Interno

## **DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

- al personale elicotterista, sommozzatore e portuale;
  - al personale appartenente ai profili del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici ed al personale operativo eventualmente addetto ai servizi amministrativi, tecnici e informatici;
  - al personale dichiarato parzialmente inidoneo che permane nel settore operativo ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. del 26 maggio 2004;
- b) l'indennità viene attribuita al personale che effettua turnazioni articolate su orario 12/24 12/48 compreso nel dispositivo di soccorso tecnico che ogni Comando predispose giornalmente per ogni turno di servizio.
- Entro 10 giorni verranno individuate le turnazioni di cui all'art 45 del CCNL del 5 aprile 1996 o altre tipologie di turnazioni con equivalenti caratteristiche di gravosità.

In tutti i casi resta fermo il limite massimo dei 133 turni ovvero delle equivalenti prestazioni ai fini del pagamento.

- c) Nel caso di partecipazione agli eventi calamitosi di cui all'art. 34 del Contratto collettivo integrativo del 30 luglio 2002 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la misura dell'indennità prevista dall'art. 22, comma 1 del C.C.N.L. 26 maggio 2004, viene commisurata a 12 € durante la prima fase operativa di cui all'art. 35 del richiamato contratto integrativo; a 9 € per la seconda fase, mentre nella terza fase viene corrisposta la misura di 6 €.
- d) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa i Comandi comunicano il numero complessivo del personale avente diritto all'indennità di turno, ai sensi della lettera b). Con cadenza mensile verranno comunicate eventuali variazioni.
- e) Entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo le parti contraenti il presente accordo si riuniscono per verificare il numero dei soggetti beneficiari della indennità al fine di valutare l'impatto della spesa sul Fondo unico di amministrazione.



# Ministero dell'Interno

## **DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

- 4) L'indennita' al personale nautico, di cui all'art. 23, comma 1 e' corrisposta nella misura e con le modalita' di cui all'unita tabella.

Per l'Amministrazione

On.le Maurizio BALOCCHI Sottosegretario di Stato

firmato

Dr. Mario MORCONE – Prefetto - Capo del Dipartimento

firmato

Per le OO.SS.

CGIL

firmato

CISL (1)

UIL

firmato

RDB

firmato

(1) L'organizzazione CISL si riserva di valutare e sottoscrivere l'accordo quando verrà definito complessivamente l'art. 22.

Conviene su tutte le altre parti dell'accordo ( 1,2 e 4) non riferite all'art. 22.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Tabella delle indennità spettanti al personale nautico di cui all'art. 23 del C.C.N.L. 2002-2005 del 26/5/2004

Totale risorse complessive (lordo dipendente + oneri Stato). 1.070.000,00

**Totale risorse lorde: 806.330,07**

	<b>Importo annuo Unitario lordo</b>	<b>Importo Mensile Unitario lordo (12 mensilità)</b>	<b>Unità al 31/12/2003</b>	<b><u>Onere annuo</u> lordo</b>	<b>Onere complessivo (lordo + oneri Stato)</b>
<b>operatore</b>	<b>977,37</b>	<b>81,45</b>	<b>825</b>	<b>806.330,07</b>	<b>1.070.000,00</b>